

dossier

XIX Legislatura

29 novembre 2022

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

D.L. n. 179/2022 - A.S. n. 361



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 17



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 066760-9496 st_finanze@camera.it -  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 8

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</i>)	7
Articolo 2, comma 1 (<i>Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati</i>)	13
Articolo 2, commi 2, 3 e 6 (<i>Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia</i>)	15
Articolo 2, commi 4 e 6 (<i>Risorse finanziarie per il contenimento degli aumenti del prezzo del gas naturale</i>).....	17
Articolo 2, commi 5 e 6 (<i>Risorse finanziarie ad ANAS S.p.a.</i>)	19
Articolo 3 (<i>Misure per l'alluvione delle Marche del 15 settembre 2022</i>)	20
Articolo 4, commi 1-3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	22
Articolo 4, comma 4 (<i>Autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico</i>)	26
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>).....	28

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

L'articolo 1 rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

In particolare, per effetto delle norme in esame, che intervengono sul decreto-legge n. 176 del 2022:

- **le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022** (in luogo del 31 dicembre 2022);
- **dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote**, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari previgenti al 22 marzo 2022.

Sono conseguentemente rimodulati gli adempimenti a carico degli operatori del settore, nonché le relative scadenze.

L'articolo in esame incide sulle misure, entrate in vigore il 22 marzo 2022 (vedi *infra*) e successivamente prorogate nel tempo (fino al 31 dicembre 2022), volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso una diminuzione delle imposte gravanti sugli stessi.

Tali misure sono state introdotte e prorogate coi precedenti decreti-legge in materia energetica (n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144, n. 153 e n. 176 del 2022).

In dettaglio **il comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri da 1 a 3 del decreto-legge n. 176 del 2022.

Per effetto delle norme in esame si **rimodulano** le riduzioni **delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti**, dal **19 novembre** fino al **31 dicembre 2022**.

In particolare, si dispone che l'aliquota dell'accisa sulla **benzina** permanga nella misura introdotta a marzo 2022, pari a 478,40 euro per mille litri, dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come invece previsto dal decreto-legge n. 176), **per elevarsi a 578,40 euro** per mille litri a **decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022**.

Con riferimento agli oli da gas (o **gasolio** usato come carburante) l'accisa rimane pari a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi elevarsi a **467,40 euro per mille litri** a decorrere **dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022**.

Con riferimento al gas di petrolio liquefatti (**GPL**) usati come carburanti, resta ferma la vigente misura ridotta di 182,61 euro per mille litri dal 19 novembre al 30

novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi essere innalzata a **216,67 euro per mille litri dal 1° al 31 dicembre 2022**.

In sostanza nel testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022, tutte le misure ridotte di accisa - fissate fino al 30 novembre 2022 dal provvedimento in esame - erano previste fino al 31 dicembre 2022. Con il provvedimento in parola, invece, tali misure ridotte permangono fino al 30 novembre 2022, per poi subire un lieve incremento nel periodo 1 – 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 176 del 2022 in linea con la normativa dell'Unione europea, stabilisce, per il periodo di applicabilità della norma in esame, l'applicazione di un'aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione fino al 31 dicembre 2022. Tale misura non è oggetto di modifica con le disposizioni in commento.

Il **comma 1, lettera b)** dell'articolo 1 in esame modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022.

In particolare si prevede che, **in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante** stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, nel **medesimo periodo** (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022) resti sospesa **l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale"** (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-*bis* della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla misura agevolata.

L'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso "commerciale" o "non commerciale" del carburante, imponendo ai medesimi Stati di rispettare l'aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l'aliquota applicabile al gasolio impiegato nell'uso "commerciale" non sia comunque inferiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all'articolo 24-*ter* del TUA ("gasolio commerciale") non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. Poiché comma 1, lettera *a*), numero 2) dell'articolo in esame ha rideterminato l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla soglia di 403 euro per mille litri (ossia 367,40 euro per mille litri) la sospensione temporanea della differenziazione tra "uso commerciale" e uso "non commerciale" del gasolio, consente l'applicazione della riduzione anche ai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri che sarebbero altrimenti rimasti esclusi in virtù dei limiti posti dalla legislazione europea.

Si rammenta che l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la **riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022** (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi

nell'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al **31 dicembre 2022**, la **riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale** - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di **maggiori entrate IVA** derivanti da uno **scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di **rango primario e secondario** (decreti ministeriali), **secondo la copertura finanziaria**; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) dispose la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni **dal 4** fino al **18 novembre 2022**.

L'originario articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha prorogato le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del provvedimento in esame, le riduzioni originariamente disposte a marzo sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi prevedere un lieve innalzamento delle aliquote d'accisa nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento di seguito esposto nella **tabella riepilogativa**.

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, **la misura dell'accisa** minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21.03.22	Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022	Accisa nazionale dal 1.12.22 al 31.12.2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40	578,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40	578,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40	467,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61	216,67

Di seguito inoltre si riporta **una tabella riepilogativa dei provvedimenti coi quali è stata disposta la riduzione delle imposte sui carburanti** mediante decreto ministeriale (con copertura “endogena” secondo il meccanismo illustrato supra) e con norma primaria (copertura “esogena”, in grassetto). Per i soli decreti ministeriali sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

Intervento di riduzione accisa	Periodo di riferimento
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo iniziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)	22 marzo 2022 -21 aprile 2022
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)	22 aprile 2022 – 8 luglio 2022
D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)	9 luglio 2022- 2 agosto 2022
D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)	3 agosto 2022 - 21 agosto 2022
Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)	22 agosto 2022 –20 settembre 2022
D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)	21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022
D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)	6 ottobre - 17 ottobre 2022
Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo iniziale)	18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022
D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)	1 - 3 novembre 2022
Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo finale)	4 - 18 novembre 2022
Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2)	19 novembre-30 novembre 2022
Decreto-legge n. 179 del 2022 (art. 1)	01 dicembre-31 dicembre 2022

Si rammenta che l'**azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell'Iva** operano dal **3 maggio 2022** (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

Per una panoramica delle misure contro i rincari energetici adottate dal Governo, si rinvia al relativo [tema web](#).

La lettera c) modifica l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 176 del 2022, allo scopo di **suddividere e rimodulare gli adempimenti** a carico degli **esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici** assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, in relazione alle diverse misure di accisa vigenti nei mesi di novembre e dicembre 2022 previste dalla lettera *a*).

I menzionati soggetti devono **trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)**, entro il **12 dicembre 2022** i **dati** relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 176 stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) giacenti nei propri impianti alla data del **30 novembre 2022**.

Gli esercenti devono trasmettere poi, **entro il 12 gennaio 2023**, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data **del 31 dicembre 2022**.

Viene espunta la precisazione secondo cui tale comunicazione non deve essere effettuata dai predetti soggetti qualora venga disposta la proroga dell'applicazione delle misure agevolate di accisa previste dal comma 1, lettera *a*), conseguentemente alle rimodulazioni previste per il mese di dicembre 2022.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 176 del 2022.

La richiamata norma individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM. Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

Per effetto delle **modifiche** apportate dal provvedimento in esame, in conseguenza delle rimodulazioni dell'accisa sui carburanti previste per il mese di dicembre 2022, viene espunto dalla norma il riferimento all'ipotesi di mancata proroga della misura agevolata di accisa.

Si ricorda che il decreto-legge n. 176 del 2022 prevede l'applicazione di alcune norme finalizzate a prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e dell'aliquota IVA sul gas naturale: esse prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei

medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Il **comma 2** rinvia alla norma di copertura (**articolo 4**) per gli oneri derivanti dalle norme in esame.

Articolo 2, comma 1
(Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

L'articolo 2, comma 1, incrementa di **150 milioni** di euro per l'anno **2022** l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la **continuità dei servizi erogati dagli enti locali**, in relazione alla **maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica.

L'incremento di risorse è destinato per **130 milioni** in favore dei **comuni** e per **20 milioni** in favore delle **città metropolitane** e delle **province**.

Il rifinanziamento riguarda il Fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del **D.L. n. 17 del 2022** (c.d. decreto energia), per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all'aumentare delle utenze di energia elettrica e gas, e successivamente **più volte rifinanziato** nel corso dell'anno dai decreti legge n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), n. 115/2022 (decreto Aiuti-*bis*) e n. 144/2022 (Aiuti-*ter*), in conseguenza del perdurare della **crisi energetica**.

Alla **ripartizione** dell'ulteriore contributo autorizzato dal comma in esame (150 milioni), si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro il 10 dicembre 2022**, in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas.

Si rammenta che il **D.L. n. 17 del 2022** (c.d. decreto energia), all'articolo 27, comma 2, ha autorizzato un **primo contributo** straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per **utenze di energia elettrica e gas**. A tal fine è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo dotato di **250 milioni** di euro per l'anno **2022**, da destinare, per 200 milioni in favore dei comuni e per 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la **ripartizione** del fondo, la norma rinviava ad un **decreto del Ministro dell'interno** - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della **legge di conversione**¹ del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il 28 maggio 2022), tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti **per utenze di energia elettrica e gas**, secondo i dati risultanti dal **SIOPE**-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse si è provveduto con [decreto del Ministro dell'interno 1 giugno 2022](#).

¹ Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il Fondo è stato successivamente **incrementato di 170 milioni** di euro, dall'articolo 40, comma 3, del **D.L. n. 50/2022** (decreto Aiuti), destinato per 150 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire tra gli enti in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas entro il 30 giugno 2022. Al relativo riparto si è provveduto con il [decreto del Ministro dell'interno 22 luglio 2022](#).

Un ulteriore incremento del Fondo è stato disposto dall'articolo 16, comma 1, del **D.L. n. 115/2022** (Aiuti-bis), per **400 milioni** di euro per l'anno 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province, da ripartirsi, con i medesimi criteri, entro il 30 settembre 2022. Le risorse sono state ripartite con il [decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 2022](#).

Da ultimo, il Fondo è stato rifinanziato dall'articolo 5, comma 1, del **D.L. n. 144/2022** (Aiuti-ter) di **200 milioni** di euro per l'anno **2022**, destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Stante il rifinanziamento disposto dal comma in esame, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di **1.170 milioni** di euro per l'anno **2022**, di cui:

- **1.020 milioni** destinati ai **comuni**;
- **200 milioni** destinati a **città metropolitane e province**.

Alla copertura dei relativi oneri (150 milioni per il 2022) si provveda ai sensi del successivo articolo 4 (*alla cui scheda si rinvia*) (**comma 6**).

Articolo 2, commi 2, 3 e 6
(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

L'articolo 2, ai commi 2 e 3, assegna **ulteriori 320 milioni di euro per l'anno in corso** al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. *aiuti bis*) per **sostenere** il settore del **trasporto pubblico locale e regionale** a fronte degli eccezionali **aumenti** dei prezzi dell'**energia elettrica** e del **carburante** dovuti alla crisi internazionale in atto.

L'articolo 2, ai commi 2 e 3, incrementa di **ulteriori 320 milioni di euro** per il 2022 il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. *aiuti bis*).

Si ricorda che il **comma 1** di tale disposizione ha istituito, presso l'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) – ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un fondo la cui dotazione iniziale ammontava a **40 milioni** di euro per il 2022, al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il **maggior costo** sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante.

Il **comma 3** ha istituito un ulteriore fondo, con una dotazione di **15 milioni** di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo **fino al 20 per cento** della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante.

L'ammontare del fondo è stato poi incrementato dall'articolo 6, comma 1, del **decreto-legge n. 144 del 2022** (c.d. *aiuti ter*), che ha stanziato ulteriori **100 milioni** di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto di carburante.

Le risorse così stanziare sono destinate a riconoscere un **contributo** per il sostegno degli esercenti servizi di **trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario** a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante registratisi negli ultimi mesi a fronte della crisi internazionale ed economica in atto.

Il predetto contributo è calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, ed è destinato a compensare l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel **secondo quadrimestre 2022**, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.

L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce che, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle

risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura **proporzionale** e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Ai sensi del successivo **comma 3**, con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare **entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

- i **criteri di riparto** delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati;
- le **modalità** per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto:
 - o alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
 - o alla gestione governativa della ferrovia circumetnea;
 - o alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero;
 - o alla gestione governativa navigazione laghi;
- le modalità di **rendicontazione**.

Il **comma 6**, infine, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'**articolo 4**, cui si rinvia.

Articolo 2, commi 4 e 6
(Risorse finanziarie per il contenimento degli aumenti del prezzo del gas naturale)

L'articolo 2, ai commi 4 e 6 introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

A tale riguardo è utile ricordare che, nel corso del 2022 sono state stanziare, a più riprese, ingenti risorse finanziarie per **ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas degli utenti finali**, principalmente mediante iniziative volte a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa.

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta infatti da una serie di voci di spesa di seguito riportate ed indicate su tutte le bollette:

- il **costo della materia prima** (spesa per la materia energia);
- il **costo dei servizi di rete** (trasporto) e di **misura** (gestione del contatore);
- **gli oneri generali di sistema**;
- **le imposte** (accise ed IVA);

Per quanto riguarda il **settore gas**, oggetto dell'intervento normativo in esame, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:

- **RE/REt** che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi);
- **GS/GSt** che raccolgono il gettito tariffario necessario al *bonus* sociale per il settore gas;
- **UG2** che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi;
- **UG3/UG3t** che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali.

La **componente tariffaria relativa agli oneri di sistema** è stata , nel corso del 2022, **dapprima ridotta e poi azzerata**. Nella sostanza, **per calmierare** l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico

delle finanze pubbliche, anzichè a carico dell'utente finale che le pagava attraverso le bollette.

In particolare per tutte le utenze gas, sia per il **I** che per il **II**, il **III** e il **IV trimestre 2022**, vi è stato un **azzeramento** delle componenti tariffarie **RE/REt**, **GS/GSt** e **UG3/UG3t**.

Quanto alla componente **UG2 gas**, questa è stata ridotta dall'Autorità di settore, l'Autorità energia reti e ambiente (ARERA), attraverso l'utilizzo delle giacenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno.

La disposizione contenuta **nell'articolo 2, comma 4** autorizza quindi la spesa **di 350 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** al fine di assicurare le risorse necessarie per continuare a finanziarie anche gli interventi sopra richiamati.

L'importo in questione dovrà essere trasferito alla CSEA entro il 31 dicembre del 2022.

Il comma 6, da ultimo, reca la copertura finanziaria delle risorse finanziarie stanziare con il comma 4.

Articolo 2, commi 5 e 6
(Risorse finanziarie ad ANAS S.p.a.)

L'articolo 2, ai commi 5 e 6, autorizza per l'anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale.

Più nello specifico il comma 5 dell'articolo in esame precisa che il richiamato finanziamento è volto da un lato a compensare i maggiori costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade di propria competenza e, dall'altro lato, alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade presenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e che risultino inserite nella rete di interesse nazionale (e la cui gestione, pertanto, compete ad ANAS S.p.a.), a seguito di trasferimento dalle Regioni alla citata società, così come previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020.](#)

In particolare, rispetto all'importo complessivo di 176 milioni di euro per l'anno 2022:

- **125 milioni di euro** sono destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade di competenza di ANAS S.p.a.
- **51 milioni di euro** sono destinati alle restanti attività sopra richiamate nella presente scheda di lettura.

Il comma 6, da ultimo, reca la copertura finanziaria di quanto previsto con il comma 5.

Articolo 3 *(Misure per l'alluvione delle Marche del 15 settembre 2022)*

L'**articolo 3** autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

L'**articolo 3** autorizza la spesa di **200 milioni di euro per l'anno 2022**, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1), per fronteggiare gli **eccezionali eventi meteorologici** del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le [delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022](#) e del [19 ottobre 2022](#), in parte del territorio delle **province di Ancona e Pesaro-Urbino** e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della **provincia di Macerata**, limitrofi alla provincia di Ancona.

Gli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lett. a)-e), del Codice della protezione civile riguardano:

- a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c) l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

La norma in esame prevede il trasferimento delle risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e l'approvazione, nel limite delle risorse previste, dei relativi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stata emanata la [delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022](#), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi (cioè fino al 16 settembre 2023), lo stato di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'[ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022](#), l'[ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022](#), l'[ordinanza n. 930 del 12 ottobre 2022](#) e l'[ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022](#), che hanno previsto, tra l'altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l'apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale, incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022](#), è stata prevista l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.

Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al [Rapporto](#) della Protezione civile della regione Marche.

Articolo 4, commi 1-3
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 4, commi da 1 a 3, dispone l'incremento del FISPE per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 1), reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative **fonti di copertura finanziaria** (comma 2), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** nonché la disposizione di eventuali **anticipazioni di cassa** (comma 3).

In particolare, il comma 1 dispone l'incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004, di **17 milioni** di euro per l'anno 2024.

Il FISPE è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075).

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in:

- **1.196 milioni** di euro per l'anno **2022**,
- **70,4 milioni** di euro per l'anno **2023** e
- **17 milioni** di euro per l'anno **2024**,

che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di **fabbisogno e indebitamento netto** a

- **90,4 milioni** di euro per l'anno **2023**,
- **67 milioni** di euro per l'anno **2024** e
- **50 milioni** di euro per l'anno **2025**.

Il comma indica quindi le seguenti **fonti di copertura finanziaria**:

- a) quanto a **145 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a **favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi**, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni;

- b) quanto a **240 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la **tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale**, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di **integrazione salariale**, in deroga alla legislazione vigente e in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022. Il suddetto articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 rinvia per la disciplina dell'utilizzo del fondo a un successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa;

- c) quanto a **300 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019;

si rammenta che l'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, reca le disposizioni finanziarie ai fini dell'erogazione del beneficio economico del **Reddito di cittadinanza (Rdc) e della Pensione di cittadinanza** (di cui agli artt. da 1 a 3 del medesimo decreto-legge), degli **incentivi per l'esonero dal versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (di cui all'articolo 8), nonché dell'erogazione del **Reddito di inclusione** e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc (ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13), per cui sono autorizzati limiti di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui, a regime, a decorrere dal 2022, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

Tale autorizzazione di spesa è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 73, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

- d) quanto a **391,19 milioni** di euro per l'anno **2022** e **14,26 milioni** di euro per l'anno **2024**, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente **utilizzo delle maggiori entrate** derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (**rimodulazione delle riduzioni delle aliquote di accisa** applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come **carburanti**, dal 19 novembre fino al 31 dicembre 2022 - si veda la scheda relativa all'articolo 1);

- e) quanto a **3,7 milioni** di euro per l'anno **2024** mediante corrispondente **utilizzo delle minori spese** derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (si veda la lettera precedente);
- f) quanto a **20,4 milioni** di euro per l'anno **2023**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- g) quanto a **50 milioni** di euro per l'anno **2023**, mediante corrispondente **riduzione del FISPE**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;
- h) quanto a **39 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente** di cui all'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

si rammenta che l'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato **Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente**, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente:

- a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
 - b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;
- i) quanto a **81 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

si rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit", Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500

milioni di euro allo scopo), attribuisce alle **imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo**, un **credito di imposta** fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene **autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022**;

- l) quanto a **20 milioni** di euro per l'anno **2023** e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.189 del 2008.

Il **comma 3**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Il Ministero può altresì disporre, ove necessario, il **ricorso ad anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 4, comma 4
(Autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico)

L'articolo 4, comma 4, autorizza la spesa di **150 milioni** di euro per il 2022 al fine di consentire il **tempestivo pagamento** dei contratti di **supplenza breve e saltuaria del personale scolastico**. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili per il conferimento, relativamente all'a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

Il comma in questione fa espresso riferimento alle "risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

La RT precisa che la "spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **relativamente ai docenti temporanei**".

La RT evidenzia altresì che, a seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie inviato dal Ministero dell'Istruzione e del merito, le risorse finanziarie sono destinate alla copertura dei ratei stipendiali per l'ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime. La stima riferita deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare, dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell'esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario.

Si ricorda preliminarmente che l'**articolo 36, comma 1**, del D.L. 21/2022 (L. 51/2022) ha disposto – nel **limite di spesa** indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. "**organico COVID**") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il **comma 3** del medesimo articolo 36 ha quantificato in 200 milioni di euro per il 2022 gli oneri per la copertura finanziaria dell'intero articolo.

Si ricorda che la facoltà di attivare incarichi temporanei di personale docente e ATA per finalità connesse all'emergenza epidemiologica è stata introdotta dall'art. 231-bis, comma 1, del **D.L. 34/2020**, e poi ulteriormente estesa dall'art. 58, commi da 4-ter a 4-quinquies, del **D.L. 73/2021**, a valere sul **Fondo per l'emergenza**

epidemiologica da COVID-19, istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione dall'art. 235 dello stesso **D.L. 34/2020**. Il termine di possibile proroga degli incarichi attivati, originariamente fissato al 30 dicembre 2021, è stato prorogato prima dall'[art. 1, comma 326, della L. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022) e poi dal richiamato articolo 36, comma 1, del **D.L. 21/2022**, che hanno contemporaneamente disposto i relativi incrementi del Fondo.

A copertura delle proroghe, la disposizione ha previsto un **incremento pari a 170 milioni di euro del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni per il 2022.

Inoltre, l'art. 32 del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021 sono stati destinati, fra l'altro, al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020. Con [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#) è stato precisato che al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020 erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

Per quanto qui rileva, si ricorda che, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) aveva autorizzato il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad adottare con ordinanza, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. In attuazione di tale disposizione, è stata adottata l'[OM 83 del 5 agosto 2020](#).

Il comma 2 aveva stabilito che all'attuazione delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 231-*bis* si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure era stata subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **24 novembre 2022**.